

CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI TORRE CANAVESE, BALDISSERO CANAVESE CASTELNUOVO NIGRA E VIDRACCO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno il giorno.....del mese di, tra i Comuni di:

- 1) **TORRE CANAVESE** - C.F. (classe IV) legalmente
rappresentato dal Sindaco
- 2) **BALDISSERO CANAVESE** - C.F. (classe IV) legalmente
rappresentato dal Sindaco
- 3) **CASTELNUOVO NIGRA** - C.F. (classe IV) legalmente
rappresentato dal Sindaco
- 4) **VIDRACCO** - C.F. (classe IV) legalmente rappresentato dal
Sindaco

si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

che:

- l'Amministrazione comunale di TORRE CANAVESE con delibera di C.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- l'Amministrazione comunale di BALDISSERO CANAVESE, con delibera di C.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- l'Amministrazione comunale di CASTELNUOVO NIGRA con delibera di C.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- l'Amministrazione comunale di VIDRACCO con delibera di C.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

hanno deciso di rinnovare lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di **TORRE CANAVESE (Classe IV)**, **BALDISSERO CANAVESE (Classe IV)**, **CASTELNUOVO NIGRA (Classe IV)** e di **VIDRACCO (Classe IV)**, Città Metropolitana di Torino, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune capo convenzione è Torre Canavese.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

La sede convenzionata decorre dalla presa in servizio del segretario incaricato titolare ed è da intendersi valida per un periodo di anni 5 (cinque).

È previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di 90 (novanta) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale da notificare agli altri comuni ai sensi di legge.

ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Torre Canavese, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000, d'intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati. In mancanza di formale atto di dissenso, si presuppone l'intesa.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, il Segretario

rimane titolare in capo al comune capo convenzione.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Torre Canavese sede della convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al sindaco del comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito in parti proporzionali tra i Comuni convenzionati. I Sindaci dei quattro comuni e il segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Torre Canavese, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Saranno a esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 7 - comma 3 - saranno ripartite come segue:

- a) 8 ore settimanali su 36 a carico del comune di BALDISSERO CANAVESE
- b) 8 ore settimanali su 36 a carico del comune di CASTELNUOVO NIGRA
- c) 10 ore settimanali su 36 a carico del comune di TORRE CANAVESE
- d) 10 ore settimanali su 36 a carico del comune di VIDRACCO

Ogni trimestre il Comune di Torre Canavese comunicherà agli altri Comuni convenzionati il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Gli altri Comuni provvederanno al rimborso del saldo della quota a loro carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA - VICESEGRETARIO

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario in disponibilità incaricato dall'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari o da altro Titolare di sede a scavalco, autorizzato dall'Agenzia

Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari a quanto previsto dalla normativa vigente. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva

supplenza/reggenza, è ripartito tra i quattro comuni con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 8.

ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di TORRE CANAVESE

Comune di BALDISSERO CANAVESE

Comune di CASTELNUOVO NIGRA

Comune di VIDRACCO